



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Provincia di Brescia

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ESSENZE VEGETALI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI AREE VERDI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADENGHE
SUL GARDA

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione del Comune di Padenghe sul Garda affida il servizio di fornitura e posa in opera di essenze vegetali per la riqualificazione di aree verdi del territorio del Comune di Padenghe sul Garda.

Il presente Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, e si pone a corredo della procedura d'affido.

L'operatore economico dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al comune di Padenghe sul Garda il presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo annuale posto a base d'asta € 63.000 oltre IVA (IVA al 10% per un importo di € 57.200,00 e IVA al 22% per un importo di € 5.800,00) pari a € 6.996,00, pari a complessivi € 69.996,00 IVA compresa;

IMPORTI	
Fornitura e posa essenze vegetali	€ 63.000,00
Di cui costo per la manodopera	€ 22.050,00
Di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
Importo negoziabile appalto	€ 62.000,00
Iva al 10% (di un importo di € 57.200,00 di fornitura)	€ 5.720,00
Iva al 22% (di un importo di € 5.800,00 di fornitura)	€ 1.276,00
Importo complessivo compresa iva	€ 69.996,00

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del servizio si rendesse necessario, a richiesta dell'Amministrazione, eseguire opere eventualmente non previste, il corrispettivo verrà concordato preventivamente con l'Amministrazione di volta in volta, tenendo come base i ribassi applicati in sede di offerta.

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO - CONSEGNA.

Il servizio previsto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione, fino al 31 dicembre 2025, con tempi e modalità di intervento da concordare con l'ufficio tecnico.

È contemplato il ricorso all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Pertanto la ditta appaltatrice si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione appaltante.

ART.4 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'amministrazione può chiedere, e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare del totale del servizio fino alla concorrenza di un quinto, ancorchè ciò non sia formalmente previsto nel contratto, e senza che la ditta aggiudicataria possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Fanno carico all'operatore economico le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Qualora, senza giustificati motivi, l'operatore economico non adempia alla stipula entro il termine

assegnato dalla relativa lettera di invito, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 6 - CAUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di esonerare gli operatori economici invitati dall'obbligo del deposito della cauzione provvisoria e, per l'operatore aggiudicatario, della cauzione definitiva, data la limitatezza dell'importo.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

L'operatore economico è tenuto al pagamento di tutte le eventuali spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposta di registro) mediante bonifico bancario secondo le modalità che verranno impartite dall'ufficio Segreteria.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché agli artt. 5 e 6 del presente foglio patti e condizioni, oltre la decadenza dell'aggiudicazione dell'operatore economico inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, o qualora ciò non fosse possibile o conveniente ad altro operatore economico.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico da eventuali responsabilità civili.

ART. 8 - PAGAMENTI

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura.

Per il ritardo oltre 60 giorni, al pagamento si applicheranno gli interessi legali. La rendicontazione contabile dei servizi, lavori e forniture svolto dovrà essere presentato su base mensile e autorizzato dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In ogni caso le fatture elettroniche, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture elettroniche non conformi alle prescrizioni sopra riportate. Nelle fatture deve essere riportato il Codice Univoco Ufficio: K26R7H.

ART. 9 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati in sito con il Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato, che indicherà ogni tipo di lavoro da eseguire i tempi e le modalità.

Ogni spesa relativa ai servizi in oggetto è totalmente a carico dell'operatore economico assegnatario dell'appalto.

Gli interventi dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi e norme in materia, ivi compreso l'utilizzo del personale e dei mezzi.

Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, l'operatore economico deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità del servizio anche a distanza di tempo dalla consegna, quando ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità dei lavori/servizi/forniture risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, e l'operatore economico l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione del servizio e fornitura, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo l'operatore economico, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dall'operatore economico, l'Ente non

risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

ART. 10 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57 comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di sostenibilità energetica ed ambientale degli appalti pubblici, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (C.A.M.) :

“Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)”.

Norme cogenti:

F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLORIVIVAISTICO

In ragione del limitato oggetto contrattuale, sola fornitura e posa di fiori e di esemplari arborei, senza piano di manutenzione, si ritiene che i criteri ambientali applicabili siano i seguenti.

a. Specifiche tecniche

1. caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d'impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione (24) delle piante avviene: contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell'uomo, limitandone quindi l'utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle «Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali» del presente documento; favorendo l'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, permettendo una migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate (25) . Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/ CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali». Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolo di legno, ecc. Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come: apici vegetativi ben conformati; apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro; adeguato rapporto statura/diametro; essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto. Inoltre è fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l'opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni. Infine devono

essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar).

Verifica: *relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merci, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard*

2. contenitori ed imballaggi

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: *dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio.*

[...]

b. Clausole contrattuali

1. qualità delle piante

L'aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella stazione di riferimento). Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: *le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono l'etichettatura per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) e le indicazioni della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987. È fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell'ambito del progetto Qualiviva (<http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche>).*

2. garanzia sull'attecchimento dell'impianto del materiale

L'aggiudicatario deve dare garanzia all'amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa X (26) anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100% della fornitura di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle piante). Nei documenti di fornitura può essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che prevede la pronta sostituzione delle piante morte o morenti in base al verbale di attecchimento redatto dalla direzione lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

ART. 11 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO, ECC.

Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'operatore economico, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

ART. 12 - CONTENUTO DEL PREZZO

Salvo diversa prescrizione, il prezzo offerto dall'operatore economico deve intendersi al netto di oneri fiscali e comprensivo di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI/ FORNITURE

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n.209/2024, periodicamente il Responsabile della Fase di esecuzione del contratto, attiva la verifica dell'andamento dei prezzi, con riferimento all'Indice ISTAT Indice Nazionale Prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP.

Conformemente all'art.3 dell'All. II.2-bis al D.Lgs. n.36/2023, la presente clausola di revisione dei prezzi, si applica nella misura dell'80% del valore eccedente il 5% dei prezzi contrattuali.

ART. 14 - RESPONSABILITA' PER DANNI E TUTELA CONTRO TERZI

L'operatore economico assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze, di trascuratezza o di utilizzo di prodotti e di macchinari, nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'operatore economico risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione dei lavori e delle forniture, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'operatore economico si impegna a possedere idonea copertura assicurativa RCT che copra i danni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'operatore economico inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da partedi terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

L'operatore infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART.15 - NORME SUL PERSONALE

L'operatore economico si impegna ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge la fornitura/servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che agli obblighi predetti si è regolarmente adempiuto.

ART. 16 - ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE

La partecipazione alla trattativa comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente foglio patti e condizioni, nei capitoli speciali nel regolamento dei contratti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Gli operatori economici che cambiano ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima.

ART. 18 - RICHIAMI E DIFFIDE

L'operatore economico che durante lo svolgimento dei servizi/lavori o l'esecuzione delle forniture dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetto a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole penali.

Ove lo stesso operatore, nel corso di esecuzione di successive forniture, servizi o lavori, incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderlo dalla partecipazione alle gare, per un periodo non inferiore a due anni. Nel caso di grave recidiva, può anche cancellarlo dall'elenco dei propri fornitori.

ART. 19 - MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALI

L'operatore economico, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti, nei materiali impiegati o nell'espletamento dei servizi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
- non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti finiti;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini in cui è avvenuta l'operazione;
- nei contratti per prestazioni di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, alle modalità, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

Oltre alle penali applicate, l'Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenziali inadempienze sopra descritte.

ART. 20 - IMPORTI DELLE PENALITÀ

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura, servizio o lavori saranno applicate le seguenti penali:

RITARDO DELLA CONSEGNA O ESECUZIONE:

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi e dei lavori, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale l'operatore economico inadempiente potrà essere anche sospeso immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

Il Comune di Padenghe sul Garda nel caso di mancato intervento, si riserva il diritto di assegnare il

lavoro ad altro operatore economico, senza che l'appaltatore possa vantare richieste di indennizzo o rimborso di qualsiasi titolo.

Qualora il ritardo nel termine di consegna della merce o di esecuzione dei lavori o dei servizi si protraesse per oltre venti giorni, l'inadempienza comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

CARENZE QUALITATIVE:

FORNITURE: per accertare carenze qualitative della fornitura, e/o della verifica o della eventuale posa in opera, potrà essere applicata una penale del 10% dell'importo della fornitura carente, oltre alla sostituzione della merce rifiutata.

In tutti gli altri casi sarà applicata una penale sufficiente a coprire il danno cagionato all'Amministrazione e che sarà determinato di volta in volta a seconda della gravità del danno stesso o degli inconvenienti causati.

Le penalità di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito su quanto dovuto all'operatore economico, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o pec da parte del Comune stesso. L'operatore economico, con la stessa raccomandata o pec, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di otto giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno fornite motivate e comprovate giustificazioni, le penalità si intenderanno accettate.

Il Comune si riserva la facoltà, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, di risolvere il contratto qualora la fornitura od il servizio non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

Inoltre, se il ritardo nel termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi o lavori si protraesse per oltre trenta giorni, il ritardo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Le penali verranno trattenute, dopo l'espletamento delle procedure per la contestazione, direttamente dai pagamenti effettuati.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 21 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- accertato non miglioramento della qualità dei beni, e servizi prestati dopo due applicazioni delle penali e della diffida di cui all'articolo precedente;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di cessione non autorizzata del contratto;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1674 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei servizi prestati, dei mancati guadagni;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- nei casi di sub-appalto;
- nel caso di morte dell'imprenditore o dei soci, quando la considerazione delle persone sia motivo determinante di garanzia.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'intera fornitura o la parte rimanente, all'operatore economico che segue immediatamente in graduatoria o qualora non sia possibile o conveniente, ad altro operatore.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'operatore economico, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per ogni controversia non risolta sarà competente il Foro di Brescia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Per il Comune di Padenghe
Il Responsabile Area Tecnica LLPP

Per l'operatore economico
Il Legale Rappresentante
